

MEDIOBANCA



*Assemblea Ordinaria dei Soci
del 29 maggio 2006*

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE € 400.044.207,50 VERSATO - RISERVE € 3.392,8 MILIONI
SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 maggio 2006

*(L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2006)*

www.mediobanca.it

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 161/98 in merito all'eventuale revoca dell'amministratore dott. Cesare Geronzi.

Come noto, in data 21 febbraio 2006 il Tribunale di Parma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha disposto nei confronti del dott. Cesare Geronzi una misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Tale provvedimento è stato assunto nell'ambito del procedimento relativo alle vicende Parmatour e Ciappazzi, risalenti al 2002, nelle quali il dott. Cesare Geronzi è indagato in qualità di Presidente di Capitalia, ed è stato comunicato a Mediobanca con lettera del 22 febbraio scorso.

L'art. 26, commi 2 e 3, del Testo Unico bancario stabilisce che l'organo amministrativo dichiara la sospensione dalla carica dell'esponente interessato e l'art. 6, co. 2, del D.M. n. 161/98 prevede che il Consiglio di Amministrazione iscriva l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni. Dalla formulazione della norma discende che il reintegro del soggetto sospeso debba conseguire a una apposita deliberazione dell'assemblea in ordine alla revoca.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, nelle riunioni dell'8 marzo e del 10 aprile scorsi, ha quindi stabilito la sospensione del dott. Cesare Geronzi dalla carica di amministratore fino alla prossima Assemblea chiamata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, 2° comma, del citato decreto, a deliberare in ordine all'eventuale revoca dell'amministratore che sia stato sospeso in funzione della applicazione di una misura cautelare personale.

Il provvedimento interdittivo è scaduto lo scorso 21 aprile.

Al riguardo si precisa che:

- la deliberazione dell'Assemblea riguarda unicamente la valutazione della misura cautelare – e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa – da cui deriva la sospensione. Tale valutazione ha riguardo alla permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell'Assemblea e al Consiglio è pertanto preclusa qualsiasi indicazione in merito, dovendosi limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione.

Vengono pertanto messi a disposizione i documenti processuali sotto elencati, trasmessi dalla difesa del dott. Cesare Geronzi che ne ha autorizzato per quanto di sua competenza la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.

Milano, 11 maggio 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco dei documenti disponibili:

1. Copia ordinanza di misura cautelare del 21.2.2006 del Giudice indagini preliminari Tribunale di Parma;
2. Copia verbale interrogatorio del dott. Geronzi del 25.2.2006 avanti al Giudice indagini preliminari Tribunale di Parma;
3. Copia atto di appello avverso l'ordinanza interdittiva e copia note di udienza a sostegno dei motivi di appello;
4. Copia memoria del Pubblico Ministero presentata all'udienza del 22.3.2006 con allegati;

5. Copia ordinanza del Tribunale distrettuale della libertà di Bologna del 22.3.2006;
6. Copia atto di citazione del Commissario Straordinario di Parmalat nei confronti di Banca di Roma notificato il 19.9.2005;
7. Copia comparsa di costituzione e risposta di Banca di Roma depositata il 10.2.2006;
8. Copia dei motivi di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna.